



**SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA, ODORIGENE E DELLA QUALITA' DEL BIOGAS NEGLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Settembre 2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell’Affidamento	3
Art. 2 - luogo di esecuzione delle prestazioni.....	3
Art. 3 - Modalità di esecuzione degli interventi.....	4
Art. 4 - Importo e durata del servizio	8
Art. 5 - Clausola di Opzione	9
Art. 6 - Modalità di aggiudicazione	9
Art. 7 - Requisiti minimi di ammissione alla gara	9
Art. 8 - Pagamenti.....	10
Art. 9 - Penalità	10
Art. 10 - Subappalto	10
Art. 11 - Oneri dell’affidatario	12
Art. 12 Norme sicurezza.....	13
Art. 13 Attività ai fini della sicurezza.....	14
Art. 14 - Consegna del Servizio	14
Art. 15 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto.....	14
Art. 16 - Revisione dei prezzi.....	15
Art. 17 - Osservanza dei contratti collettivi del lavoro	16
Art. 18 - Obblighi di tracciabilità.....	17
Art. 19 - Polizze e garanzie.....	17
Art. 20 - Spese contrattuali	18
Art. 21 - Norme finali	18
Art. 22 - Foro competente.....	18

Art. 1 – Oggetto dell’Affidamento

Costituisce oggetto del presente capitolato l’esecuzione del servizio di campionamento ed analisi di emissioni gassose convogliate e diffuse prodotte dagli impianti di depurazione posti nei comuni la cui gestione del SII è affidata alla società Acque Spa.

Nello specifico saranno richieste le seguenti attività di campionamento ed analisi:

- a. Campionamento e analisi delle emissioni convogliate in atmosfera delle disidratazioni fanghi degli impianti;
- b. Campionamento e analisi della qualità del Biogas prodotto dalle digestioni anaerobiche degli impianti;
- c. Campionamento e analisi di emissioni diffuse (unità odorimetriche ed inquinanti specifici);

Art. 2 – luogo di esecuzione delle prestazioni

Gli impianti presso i quali sono richiesti i servizi in oggetto sono di seguito elencati:

- 1) Empoli (FI) (c/o impianto Pagnana via della Motta 370);
- 2) Castelfiorentino (FI) (c/o depuratore via E. Majorana 10 loc. Cambiano);
- 3) Poggibonsi (SI) (c/o via le Lame loc. le Lame di Sotto);
- 4) Pieve a Nievole (PT) - (c/o depuratore Intercomunale via Giannini)
- 5) Pescia (PT) - (c/o depuratore di via Caravaggio)
- 6) Massa e Cozzile (PT) - (c/o impianto di Traversagna)
- 7) Pisa (PI) - (c/o depuratore Oratoio)
- 8) Cascina (PI) - (c/o depuratore San Prospero)
- 9) Pontedera (PI) - (c/o depuratore via Hangar)

Art. 3 – Modalità di esecuzione degli interventi

I campionamenti e le analisi saranno eseguiti dall'impresa aggiudicataria nei vari siti previsti seguendo il programma di campionamento annuale di massima, sotto riportato.

Tabella 1. Programma campionamento annuale

IMPIANTO	SEZIONE	N° ANNUO CAMPIONI	RIF. PREZZO	PERIODO
a) Campionamento e analisi delle emissioni corrottiolate in atmosfera delle disidratazione fanghi				
Empoli via della Motta 370	Disidratazione fanghi	2	A2	Febbraio -Marzo
Poggibonsi via le Lame loc. le Lame di Sotto	Disidratazione fanghi	2	A2	Febbraio -Marzo
Castelfiorentino via E. Majorana 10 loc. Cambiano	Disidratazione fanghi	2	A2	Febbraio -Marzo
Pescia via Caravaggio	Disidratazione fanghi	1	A1	Marzo
Pisa - Oratoio	Disidratazione fanghi	2	A1	Marzo - Settembre
b) Campionamento e analisi della qualità del Biogas prodotto				
Empoli via della Motta 370	Digestore anaerobico	2	B1	Settembre -Aprile
Poggibonsi via le Lame loc. le Lame di Sotto	Digestore anaerobico	2	B1	Settembre -Aprile
Impianto Intercomunale via Giannini Pieve a Nievole	Digestore anaerobico	2	B1	Settembre -Aprile
Tra gli impianti di Empoli, Le Lame e l'Intercomunale	Digestore anaerobico	3	B1	n. 2 analisi Da concordare durante l'anno sulla base delle necessità gestionali
c) Emissioni Diffuse - Monitoraggio unità odorimetriche ed inquinanti specifici				
Impianto Intercomunale via Giannini Pieve a Nievole	unità odorimetriche su 5 Punti individuati in planimetria	20	C2	per ogni punto n. 3 (21 giugno - 21 settembre) n. 1 (21 dicembre- 20 marzo)
	unità odorimetriche+inquinanti specifici su 5 Punti individuati in planimetria	20	C1 - C2	per ogni punto n. 3 (21 giugno - 21 settembre) n. 1 (21 dicembre- 20 marzo)
Pescia via Caravaggio	unità odorimetriche su 4 Punti individuati in planimetria	16	C2	per ogni punto n. 3 (21 giugno - 21 settembre) n. 1 (21 dicembre- 20 marzo)
	unità odorimetriche+inquinanti specifici su 4 Punti individuati in planimetria	16	C1 - C2	per ogni punto n. 3 (21 giugno - 21 settembre) n. 1 (21 dicembre- 20 marzo)
Impianto Traversagna Massa e Cozzile	unità odorimetriche su 4 Punti individuati in planimetria	16	C2	per ogni punto n. 3 (21 giugno - 21 settembre) n. 1 (21 dicembre- 20 marzo)
	unità odorimetriche+inquinanti specifici su 3 Punti individuati in planimetria	12	C1 - C2	per ogni punto n. 3 (21 giugno - 21 settembre) n. 1 (21 dicembre- 20 marzo)
Empoli via della Motta 370	unità odorimetriche su 4 Punti individuati in planimetria	4	C2	Aprile - Giugno
Pisa - Oratoio	unità odorimetriche+inquinanti specifici su 3 Punti individuati in planimetria	6	C1 - C2	Marzo - Settembre
Cascina - San Prospero	unità odorimetriche+inquinanti specifici su 4 Punti individuati in planimetria	4	C1 - C2	Marzo - Settembre
Pontedera - Via Hangar	unità odorimetriche+inquinanti specifici su 4 Punti individuati in planimetria	4	C1 - C2	Marzo - Settembre

Il programma di dettaglio dei suddetti campionamenti, sarà definito in corso d'opera con i rispettivi referenti degli impianti interessati dai campionamenti e potrà prevedere anche ulteriori campionamenti ed analisi straordinarie che potrebbero

rendersi necessarie in funzione delle specifiche condizioni operative in essere. Si specifica che le attività di cui alla tabella sopra riportata possono essere raggruppate liberamente in una o più giornate nel rispetto del periodo dell'anno riportato nella colonna denominata "PERIODO" (ultima colonna della tabella), previa accordi con la committenza per la gestione degli accessi agli impianti, nei modi e tempi che saranno definiti in corso d'opera.

A tal proposito si specifica quanto segue:

- *attività di tipo A*: si tratta di un solo punto di emissione per ogni impianto per i quali si richiedono i campionamenti nei periodi indicati in Tabella 1.
- *Attività tipo B con indicazione di PERIODO settembre-aprile*: Si richiede un campionamento a settembre ed un campionamento ad aprile per ciascun impianto
- *Attività tipo C*: per i primi tre impianti indicati in Tabella 1 (Intercomunale, via Caravaggio e Traversagna) è necessario fare una campagna di misure nel periodo invernale (21 dicembre - 20 marzo) e 3 campagne di misura nel periodo estivo (21 giugno-21 settembre).

Prendendo ad esempio il depuratore Intercomunale di Pieve a Nievole, la campagna di misure è così strutturata: devono essere effettuati, preferibilmente nella stessa giornata, campionamenti delle emissioni in 10 punti dislocati nell'area dell'impianto ed individuati in planimetria. In 5 di essi devono essere effettuate misurazioni in unità odorimetriche, negli altri 5 punti misurazioni in unità odorimetriche+ gli inquinanti indicati. Per gli altri impianti (Empoli, via della Motta, Pisa-Oratoio, Cascina-San Prospero e Pontedera-Via Hangar) sono richieste due campagne annue nei mesi di marzo e settembre.

La ditta deve utilizzare esclusivamente attrezzature di comprovata validità, affidabilità e sicurezza.

La ditta rilascerà per ogni intervento richiesto apposita ricevuta numerata progressivamente contenente:

- Indirizzo del luogo e data di intervento
- Descrizione dell'intervento effettuato.

La ricevuta numerata deve essere controfirmata da entrambe le parti.

I suddetti campionamenti e le relative analisi dovranno essere eseguiti secondo le metodiche sotto specificate.

<i>a) Campionamento e analisi delle emissioni convogliate in atmosfera delle disidratazioni fanghi</i>			
A1	SOV Classi I e II tab D All. 1 alla parte quinta DLgs 152/2006	(UNI CEN/TS 13649:2015)	Prescrizione Aut.
	Ammoniaca (NH ₃)	(M.U. 632:1984)	Prescrizione Aut.
	Acido solfidrico (H ₂ S)	(UNI 11574)	Prescrizione Aut.
	Misura della portata di aria	(UNI 16911-1:2013)	Prescrizione Aut.
	mercaptani ed ammine	NIOSH 2010-1994	Prescrizione Aut.
A2	C.O.T. Carbonio Organico Totale	(UNI EN 12619:2013)	
	SOV solventi organici Cl III, IV,V;	(UNI CEN 13649:2002)	
	Ammoniaca (NH ₃)	(M.U. 632:1984)	
	Acido solfidrico (H ₂ S)	(UNI 11574)	
	Misura della portata di aria	(UNI 16911-1:2013)	
<i>c) Campionamento e analisi della qualità del Biogas prodotto</i>			
B1	Temperatura emissione	(UNI EN 16911-1:2013)	
	Umidità - mg/Nmc	(UNI EN 14790:2006)	
	Potere calorifico Inf. - Kcal/Nmc	(UNI EN ISO 6976:2008)	
	Ossigeno (O ₂) - mg/Nmc	(UNI EN 15984:2011)	
	Metano (CH ₄) - mg/Nmc	(UNI EN 15984:2011)	
	Azoto (N ₂) - mg/Nmc	(UNI EN 15984:2011)	
	Anidride Carbonica (CO ₂) mg/Nmc	(UNI EN 15984:2011)	
	Acido Solfidrico (H ₂ S) mg/Nmc.	(UNI 11574)	
	Monossido di Carbonio (CO) - mg/Nmc.	Analisi strumentale	
	Ossidi di Azoto (Come NO ₂) mg/Nmc	Analisi strumentale	
	Ossidi di Zolfo (Come SO ₂) - mg/Nmc	Analisi strumentale	
	Silice (SiO ₂) - mg/Nmc	UNI10568:97	
<i>d) Emissioni Diffuse - Monitoraggio unità odorimetriche ed inquinanti specifici</i>			
C1	SOV Classi I e II tab D All.1 DLgs 152/2006	(UNI CEN 13649:2015)	Prescrizione Aut.
	Mercaptani	NIOSH 2542-1994	Prescrizione Aut.
	Ammine Alifatiche	NIOSH 2010-1994	Prescrizione Aut.
	Ammoniaca (NH ₃)	(M.U. 632:1984)	Prescrizione Aut.
	Acido Solfidrico (H ₂ S)	(UNI 11574)	Prescrizione Aut.
C2	Unità Olfattometriche (UO)	UNI EN 13725:2004	Prescrizione Aut.

Precisazioni:

1. Pacchetti A1 e A2 (Campionamento e analisi delle emissioni convogliate in atmosfera delle disidratazioni fanghi)

Relativamente alle emissioni di tipo convogliato, le misurazioni si ritengono eseguite correttamente se rispecchiano quanto indicato al punto 2.3 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006, ossia calcolate come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Il termine "tre campioni consecutivi [...] rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto" di cui al punto 2.3 dell'allegato IV va interpretato come "tre campionamenti" tranne nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo di campionamento

minimo superiore a tre ore. In tal caso è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.

In merito alla durata dei campionamenti, il punto 2.3 dell'allegato VI alla parte V del D Lgs 152/06 prevede il numero di tre campioni consecutivi e riferiti a un'ora di funzionamento dell'impianto; qualora però, i singoli metodi di prova per la misurazione dei valori di emissione e, ove esistenti le norme di legge, prevedano la durata dei singoli prelievi ai fini del raggiungimento della significatività del campionamento e del confronto con il limite di legge, ci si deve adeguare.

Qualora i metodi di prova non prevedano esplicitamente tempi di campionamento, esso dovrà durare almeno per il tempo necessario al raggiungimento della significatività del campionamento e del confronto con il limite di legge.

2. Pacchetto B1 - Campionamento e analisi della qualità del Biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi

Con indicazione della composizione del flusso gassoso - biogas in mg/Nm³ e in % v/v - UNI EN 16911-1:2013

- Metano
- Anidride Carbonica
- Azoto
- Ossigeno
- Umidità
- Acido Solfidrico
- Altri

3. Pacchetti C1 e C2 - Monitoraggio unità odorimetriche ed inquinanti specifici dai vari punti di campionamento

Per le procedure di campionamento facciamo comunque riferimento al manuale Unichim 158/1988 - strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni e al manuale Unichim 122/1989 - metodi di campionamento e di analisi per flussi gassosi convogliati oltre a quanto riportato nel D.lgs. 152/06 e alle norme UNI EN 15259.

4. Prescrizioni autorizzative e metodi analitici alternativi

Con riferimento ai codici identificativi dei pacchetti analitici riportati in Tabella 1 e nell'Elenco Prezzi allegato al CSA ed alle specifiche di campionamento ed analisi sopra riportate, si specifica che i metodi analitici indicati per i pacchetti di tipo **A1**, **C1** e **C2** fanno riferimento alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi dei vari impianti interessati e sono pertanto da considerarsi tassativi.

Negli altri casi (pacchetti A2 e B1, dove gli atti autorizzativi non specifichino il metodo di campionamento), potranno essere valutati metodi analitici alternativi.

In tal caso si farà riferimento al documento ARPAT “Elenco ricognitivo metodi di campionamento ed analisi per le emissioni in atmosfera – aggiornato al 07.06.2022” scaricabile dal sito di ARPAT. Qualora il metodo alternativo proposto sia tra quelli contemplati da tale documento esso potrà essere accettato ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Art. 4 – Importo e durata del servizio

L'appalto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'importo complessivo a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per l'intero periodo contrattuale (3 anni) è pari a € **205.549,50 (euro duecentocinquemilacinquecentoquarantanove/50), oltre IVA.**

La stazione appaltante, sulla base del profilo di consumo annuale utilizzato per il dimensionamento dell'appalto e sulla base delle particolari tipologie di prestazioni previste, ha predisposto il computo dell'incidenza della manodopera che viene riassunto globalmente nel seguente prospetto

Importo totale	Costi Sicurezza	Costi manodopera	range incidenza Manodopera
205.549,50 €	1.213,50 €	71.942,33 €	25%-40%

Il concorrente nella predisposizione della propria offerta ha l'obbligo di verificare il prospetto sopra riportato e, sulla base della propria organizzazione, dei propri sistemi di esecuzione e controllo delle attività, del personale e delle attrezzature deve quantificare il proprio costo complessivo della manodopera che dovrà essere indicato nell'offerta.

In ottemperanza all' art. 11, comma 1 e 2 e all'art 57 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante indica che il contratto collettivo più attinente, rispetto all' oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente e che l'operatore economico sarà chiamato a svolgere, applicabile al dipendente impiegato nell'appalto è il contratto “Commercio”.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.lgs. 36/2023, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.lgs. 36/2023.

Art. 5 – Clausola di Opzione

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 è prevista per il presente appalto l'opzione di incremento delle prestazioni per ulteriori € 100.000,00 (centomila/00) e della durata del contratto al fine di eseguire tale incremento pari a 6 mesi. In caso di attivazione di tale opzione, che avverrà a totale discrezione della Stazione Appaltante, le prestazioni dovranno essere eseguite agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione senza che si possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ferma restando la facoltà di disporre la proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023, qualora alla scadenza contrattuale prevista l'importo del contratto non sia stato ancora esaurito, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva di affidare all'Appaltatore la prosecuzione del contratto fino ad ulteriori 6 mesi quale elemento opzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023.

Art. 6 – Modalità di aggiudicazione

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie, si provvederà, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, ad aggiudicare il presente appalto secondo il criterio del prezzo più basso.

La ditta esecutrice del servizio di cui al presente capitolato sarà individuata tra quelle in possesso dei requisiti minimi richiesti e successivamente tenendo in considerazione delle offerte pervenute con il criterio del **massimo ribasso**.

Si specifica che il ribasso proposto in corso di offerta si considererà applicato in modo omogeneo a tutte le voci di cui all'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

Art. 7 – Requisiti minimi di ammissione alla gara

La prestazione del servizio è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere adeguatamente documentati in sede di presentazione dell'offerta.

- Certificazione ISO 9001
- Accreditamento ai sensi della ISO17025 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018/2005 per almeno due dei parametri di cui al presente capitolato
- Elenco ufficiale Accredia delle prove accreditate

Art. 8 – Pagamenti

Entro il 10 di ogni mese l'Appaltatore invierà alla Stazione Appaltante un report contenente gli interventi eseguiti nel mese precedente con relativo importo (anche presunto nel caso di manutenzioni straordinarie).

Il pagamento avverrà con rateizzazione bimestrale in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni, previa approvazione dei relativi report mensili da parte della Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese ogni impresa partecipante al raggruppamento dovrà emettere fattura per le prestazioni eseguite. Nel mandato di costituzione dell'ATI, le imprese raggruppate dovranno chiaramente indicare se la stazione appaltante dovrà corrispondere il corrispettivo contrattuale alla sola impresa capogruppo che provvederà a regolare le prestazioni con le imprese mandanti, oppure che il pagamento sarà pro quota a favore di ciascuna delle imprese raggruppate.

Trattandosi di procedura a inviti espletata su sistema di qualificazione, regolata ex art. 50, c. 5 del D.lgs. 36/23, di importo inferiore alla soglia comunitaria e avente ad oggetto un servizio per il quale non è richiesta una particolare esposizione finanziaria iniziale da parte dell'esecutore, la scrivente stazione appaltante ritiene di non applicare l'istituto dell'anticipazione contrattuale.

Art. 9 - Penalità

Ogni qualvolta la Ditta non provveda all'esecuzione del servizio comunicato, ovvero non lo farà secondo i termini stabiliti e concordati nel presente capitolato, verrà applicata una penale di Euro 50,00 (euro cinquanta) al giorno, decorrenti da quello stabilito come data inizio servizio.

Le penali di cui sopra, come ogni altra penale prevista nel presente capitolato, saranno addebitate alla Ditta tramite detrazione nella contabilità.

Art. 10 – Subappalto

L'Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal contratto e possedere i requisiti relativi agli importi indicati all'ART. 1 del presente capitolato.

È nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni in misura prevalente, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidatario può subappaltare parte delle prestazioni contrattuali previa autorizzazione della committenza che potrà essere rilasciata purché siano state rispettate tutte le condizioni previste dall'art 119 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui il concorrente abbia intenzione di ricorrere al subappalto, è obbligato ad indicare all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi e le forniture o parti di forniture che si intende subappaltare. Detta dichiarazione, espressa in fase di partecipazione alla selezione rappresenta la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

La mancata osservanza delle disposizioni che seguono determina risoluzione contrattuale ex art. 1456 codice civile. Per il subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto, e possedere i requisiti previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione della prestazione.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119, il subappaltatore dovrà garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai fini della verifica suddetta, l'appaltatore dovrà presentare unitamente alla domanda di subappalto e a tutti i documenti indicati al comma 5 dell'art. 119, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa subappaltatrice nella quale indica: a) il CCNL applicato per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto; b) il tipo di figure professionali che verranno utilizzate per eseguire l'oggetto del subappalto (es. operaio generico, operaio specializzato; ecc.); c) l'incidenza della manodopera.

Si ricorda che, nel caso in cui il subappaltatore applichi un CCNL differente rispetto a quello prodotto alla stazione appaltante, la mancata corresponsione dei differenziali retributivi e contributivi in favore del personale impiegato per l'esecuzione del subappalto, espone appaltatore e subappaltatore a verifica dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004, con conseguente consolidamento del regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, di cui agli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., così come sancito ai commi 6 e 7 del D.lgs. 36/2023.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore.

Ove l'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne

la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore nelle ipotesi previste dalla legge (art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di subappalti autorizzati con la forma di pagamento appaltatore / subappaltatore – nei limiti della normativa di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nonché del Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 - i corrispettivi per le attività subappaltate per ciascun stato di avanzamento del servizio sono erogati all'Appaltatore, il quale dovrà fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento delle fatture successive se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subappaltatori dell'avvenuto pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento del servizio precedente a cui le prestazioni si riferiscono.

In occasione di ciascun stato di avanzamento del servizio, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subappaltatori non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, 7 e 12 dell'art. 119, l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle opere del presente capitolato. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Oneri dell'affidatario

Oltre agli oneri indicati nel Contratto sono a carico della Ditta, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati.

Tutte le opere provvisorie di qualsiasi natura, entità e specie, la fornitura di operai, strumenti, materiali ed attrezzi vari occorrenti per l'esecuzione di qualsiasi operazione prevista inerente il servizio.

L'osservanza del complesso di Norme volte a garantire l'incolumità dei lavoratori e di terzi e quant'altro necessario per un corretto svolgimento dei servizi previsti.

L'adozione, nell'esecuzione dei servizi, dei necessari accorgimenti, procedimenti e cautele atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità legata al mancato recepimento di tali indicazioni ricadrà, pertanto, sull'impresa, con pieno sollievo tanto di Acque Spa quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza.

Risarcimento degli eventuali danni a terzi (persone o cose) che, in dipendenza del modo di esecuzione del servizio, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni Acque Spa ed il suo personale.

L'impresa aggiudicataria solleva Acque Spa da ogni responsabilità, sia civile che penale, ed il proprio personale per qualunque danno, a persone o cose, durante l'intero svolgimento del servizio.

L'effettuazione delle attività previste dal capitolato compete all'Impresa, che ne assume ogni responsabilità civile e penale.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere munito di tutti i DPI necessari allo svolgimento del servizio, nonché dell'apposito tesserino di identificazione, che dovrà essere indossato all'interno degli impianti di Acque spa.

Gli oneri e gli obblighi su riportati, così come quelli contenuti negli altri punti del presente capitolato, sono ricompresi nei prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi e quindi non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 12 Norme sicurezza

La Ditta si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l'esecuzione delle attività, la ditta dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l'entità dell'infortunio, le generalità dell'infortunato e la dinamica dell'incidente. La Ditta altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto alle attività.

La Ditta s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che la Ditta dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

La Ditta dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest'ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

Art. 13 Attività ai fini della sicurezza

Le attività oggetto del Contratto sono riconducibili a servizi ed assoggettate all'applicazione dell'Art.26 del D. Lgs 81/08.

L'Appaltatore è tenuto al puntuale e completo rispetto di tutte le condizioni riportate nel DUVRI e accettate dall'Appaltatore preliminarmente alla partecipazione alla procedura di affidamento e in tutte le successive revisioni del DUVRI.

L'impresa aggiudicataria nell'esecuzione del servizio presso gli impianti gestiti da Acque S.p.A dovrà rispettare le prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs 152/06 ed in particolare dovrà gestire il presente servizio in conformità a quanto definito nella PII 8.3 Gestione del Coordinamento e delle Interferenze (allegata al presente contratto) ed in base al D.U.V.R.I. allegato al presente capitolato.

Art. 14 – Consegna del Servizio

Vista la particolare natura dell'affidamento, sarà considerata consegna del servizio l'accettazione del programma dei campionamenti oggetto del servizio con indicate le ubicazioni degli impianti e dei punti di campionamento fermo restando che la Ditta deve comunicare, con sufficiente periodo di preavviso, il giorno ed il luogo di tali campionamenti.

Qualsiasi intervento effettuato e non concordato con il personale di Acque Spa non dà diritto a richiesta di ulteriori compensi.

Art. 15 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Acque S.p.A si riserva di risolvere il contratto di diritto in danno dell'appaltatore in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal presente capitolato speciale.

Acque S.p.A risolverà il contratto, in danno dell'appaltatore, pure laddove questo dovesse perdere la certificazione di qualità.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, Acque S.p.A. potrà risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023. Costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

g) qualora l'appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal presente affidamento, formalmente contestati o oggetto di contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 30 giorni;

m) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di ACQUE Spa;

In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.

E' fatto salvo, ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Committente, il diritto di quest' ultima di disporre che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ove possibile, avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell' appaltatore contraente del presente atto le maggiori spese ed i danni derivanti da tale evenienza e senza che questi possa pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per le prestazioni eseguite, contabilizzate e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

In qualsiasi caso di risoluzione, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno subito, da Acque S.p.A.

All'appaltatore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti alle attività eseguite al momento della risoluzione, in base al prezzo di procedura, ma il pagamento avrà luogo solo a seguito dei conteggi definitivi, anche in relazione al risarcimento del danno subito da Acque S.p.A.

Art. 16 – Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza alla

presente procedura si applicano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Si applica in ogni caso l'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

A tal fine l'appaltatore deve esibire alla stazione appaltante la prova dell'effettiva variazione con adeguata documentazione (es. fatture), dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto vigente al momento della presentazione dell'offerta.

Art. 17 - Osservanza dei contratti collettivi del lavoro

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia. Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose. Il fornitore è tenuto all'osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice del codice degli appalti (c.d. clausola sociale). In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Condizioni particolari di esecuzione del contratto (clausola di promozione e valorizzazione di esigenze sociali (c.d. clausola sociale): ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57 del D.Lgs. n° 36/2023, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto,

assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato.

Art. 18 – Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nelle seguenti ipotesi: qualora l'appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontrante effettui una o più delle transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.

In riferimento a quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della legge 136/2010 l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui in oggetto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 19 – Polizze e garanzie

La ditta appaltatrice provvederà all'esecuzione del servizio in appalto con proprio personale, assumendone in via esclusiva ogni obbligo ed onere assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale.

Prima di dare inizio a qualsiasi attività e comunque prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità, a contrarre idonea polizza RC, o a produrne una già attivata, con un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio previsto dal presente contratto.

L'appaltatore dovrà fornire ad Acque Spa copia autenticata della polizza assicurativa, prima dell'avvio del servizio. Tale polizza, unitamente al presente Capitolato, formerà parte integrante del contratto.

L'assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore assunte in forza del contratto o derivanti in forza di legge. Pertanto, l'appaltatore stesso risponderà in proprio qualora i danni cagionati dovessero eccedere i massimali previsti nella polizza assicurativa.

Art. 20 – Spese contrattuali

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D. Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" -F24 ELIDE.

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto").

Art. 21 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 22 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Roberto Cecchini
